



Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità"  
- NOVARA -

REGOLAMENTO  
DI FUNZIONAMENTO DEI  
DIPARTIMENTI AD ATTIVITA'  
INTEGRATA

# INDICE

## RIFERIMENTI NORMATIVI

**Art. 1** - Oggetto del regolamento

**Art. 2** - Assetto organizzativo

**Art. 3** - Strutture, Programmi e Unità assistenziali

**Art. 4** - Funzioni del DAI

**Art. 5** - Organi del DAI

**Art. 6** - Direttore

**Art. 7** - Comitato Direttivo

**Art. 8** - Consiglio di Dipartimento

**Art. 9** - Coordinamento dei processi decisionali di competenza del DAI e del DU

**Art. 10** - Rapporti con gli Uffici di Staff

**Art. 11** - Relazioni organizzative con la Direzione Sanitaria dei Presidi ospedalieri

**Art. 12** - Relazioni organizzative con la Direzione della S.C.D.O. Direzione delle Professioni Sanitarie

**Art. 13** - Gestione per budget

**Art. 1**  
**(Oggetto del regolamento)**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara – "Maggiore della Carità" (di seguito: Azienda).

**Art. 2**  
**(Assetto organizzativo)**

1. I DAI sono costituiti e organizzano Strutture Complesse affini e/o complementari per gestire processi e percorsi assistenziali secondo modalità e procedure condivise, garantendo accesso flessibile alle risorse comuni.

2. Ai DAI possono essere aggregati, per specifici periodi di tempo, gruppi di ricerca biomedica afferenti a DU pre-clinici non integrati nell'assistenza, le cui attività siano fortemente correlate le linee operative dei DAI. La composizione di tali gruppi è convalidata in sede di DU e DAI ed un componente del gruppo di ricerca partecipa al Consiglio di DAI per la durata dell'aggregazione.

3. A ciascun DAI afferisce il personale universitario integrato e quello del servizio sanitario assegnato alle strutture afferenti al Dipartimento.

4. Le risorse umane di area infermieristica-ostetrica, tecnico-sanitaria, riabilitativa e di supporto afferenti al DAI sono organizzate in unità assistenziali alle quali corrispondono responsabilità di coordinamento dedicate.

5. Ogni DAI può integrare il presente regolamento con ulteriori norme approvate dal Comitato Direttivo, non in contrasto con le norme generali e i regolamenti delle due Amministrazioni.

**Art. 3**  
**(Strutture, Programmi e Aree Omogenee)**

1. Le Strutture complesse rappresentano l'articolazione interna del DAI. Ciascuna Struttura Complessa fa parte di un solo DAI strutturale e possiede autonomia tecnico-professionale e gestionale-organizzativa, limitatamente alle risorse e ai programmi negoziati ed assegnati in modo specifico. Concorrono allo svolgimento delle attività

formative e di ricerca organizzate dalle strutture istituzionalmente preposte a tali attività.

2. Le Strutture Semplici sono articolazioni organizzative o funzionali che possono avere valenza dipartimentale, quando svolgono attività di interesse di diverse Strutture complesse, oppure possono essere articolazioni interne ad una singola Struttura complessa.

3. Il Programma è un modello organizzativo trasversale che consente, in relazione ai processi assistenziali o di ricerca di rilievo aziendale, interdipartimentale o intradipartimentale, la programmazione e l'organizzazione unitaria di attività e competenze fornite da professionisti afferenti a strutture organizzative, anche diverse. Al responsabile del Programma compete, pertanto, il coordinamento di risorse assegnate ad altre strutture e la responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi.

4. L'Area Omogenea è, a livello aziendale, la dimensione organizzativa nella quale, data l'elevata omogeneità delle discipline coinvolte od il loro concorso strutturale alla gestione comune di profili complessivi di cura, è massimo il livello praticabile di integrazione. Pertanto nell'Area non si realizza un processo di integrazione di strutture organizzative più elementari, ciascuna dotata di risorse autonome, ma nel suo ambito le strutture ed i programmi afferenti accedono a risorse comuni, secondo indirizzi disposizioni e procedure stabilite.

#### **Art. 4 (Funzioni del DAI)**

1. Il DAI, grazie anche a risorse professionali specificamente assegnate, svolge tutte le funzioni necessarie ad assicurare, nel rispetto delle specifiche normative e delle programmazioni istituzionali, l'esercizio coordinato ed integrato delle attività di assistenza con quelle di ricerca e di formazione coerenti con la specifica area assistenziale.

In particolare, il DAI:

- a) coordina ed assicura la realizzazione dei piani di attività assistenziali negoziate ed assegnate alle strutture organizzative in cui è articolato, privilegiando l'approccio multidisciplinare delle competenze professionali e l'utilizzo coordinato, secondo i criteri di efficacia ed appropriatezza, delle risorse disponibili a livello sia intra che interdipartimentale; realizza il governo clinico del sistema di produzione dei servizi, sia in termini di processo decisionale finalizzato alla garanzia della qualità tecnica delle prestazioni e appropriata modalità di erogazione delle stesse, sia in termini di

partecipazione dei professionisti alle decisioni di carattere strategico, organizzativo e gestionale. Assicura l'implementazione e gestione di adeguate forme di monitoraggio e valutazione della qualità assistenziale. Promuove lo sviluppo delle competenze professionali e la loro valorizzazione;

b) individua e promuove nuove attività e/o modelli di assistenza adeguandoli alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, garantendo altresì il mantenimento della qualità dell'assistenza in linea con adeguati standard professionali sostenibili, secondo i principi propri del governo clinico;

c) promuove, coordina, sostiene e realizza attività di ricerca, in conformità alle normative vigenti, ferma restando la libertà e l'autonomia di ricerca di docenti, ricercatori universitari e dirigenti ospedalieri ad esso afferenti;

d) concorre operativamente, in conformità alle deliberazioni del Consiglio della Scuola di Medicina, degli Organi Accademici dell'Università, dell'Azienda e di altre strutture aventi specifico ruolo istituzionale, in accordo con gli enunciati del Protocollo d'intesa, allo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione. Concorre altresì allo svolgimento delle attività formative per i master e i dottorati di ricerca, nonché di pertinenti attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento (Educazione Continua in Medicina);

e) promuove e cura, nelle componenti universitarie ed ospedaliere e nel rispetto delle specifiche e vigenti normative, la realizzazione di programmi di ricerca e lo svolgimento di attività di consulenza e di ricerca su contratto, convenzione o commissione;

f) promuove e favorisce il collegamento con strutture ed attività extra ospedaliere, anche al fine di assicurare la continuità assistenziale;

g) promuove e programma iniziative di educazione ed informazione sanitaria;

h) formula proposte sui programmi di investimento edilizio e tecnologico, nonché sulla programmazione delle risorse professionali.

## **Art. 5** **(Organi del DAI)**

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Comitato Direttivo e il Consiglio di Dipartimento

## **Art. 6 (Direttore)**

La Direzione del Dipartimento è affidata ad un Direttore di Struttura Complessa Ospedaliera o Universitaria, nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, con scelta motivata sulla base dei requisiti di esperienza professionale, curriculum scientifico, capacità gestionale ed organizzativa.

Il Direttore del Dipartimento mantiene la responsabilità della propria Struttura o Programma.

La durata dell'incarico è triennale ed è rinnovabile , previa la verifica. L'incarico può essere anticipatamente revocato, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, secondo il disposto del comma 14, art. 5 del D.Lgs 517/99.

Il Direttore del Dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- a) dirige il Dipartimento ai fini gestionali, ne garantisce il funzionamento e lo rappresenta nei rapporti con la Direzione Generale dell'Azienda e con l'Università;
- b) presiede il Comitato Direttivo ed il Consiglio, curandone la verbalizzazione delle sedute e l'attuazione delle decisioni assunte;
- c) persegue il raggiungimento degli obiettivi di gestione del Dipartimento negoziati con la Direzione Generale dell'Azienda, predisponendo una relazione sui programmi e obiettivi annuali, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento e al Comitato Direttivo entro febbraio di ogni anno. A tal fine emana direttive a tutto il personale operante all'interno del Dipartimento;
- d) promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza di leggi e regolamenti, tiene i rapporti con gli Organi dell'Azienda ;
- e) negozia il budget globale di Dipartimento con la Direzione Generale dell'Azienda, definisce i budget ed i piani di attività delle Strutture complesse, delle Strutture semplici e dei Programmi di concerto con i rispettivi responsabili, sulla base delle linee - guida preventivamente indicate dalla Direzione Generale ;
- f) promuove e facilita in tutte le forme ritenute utili le attività di didattica di ricerca;
- g) assicura e promuove l'implementazione del Sistema Qualità;
- h) promuove la definizione di linee guida al fine di uniformare i comportamenti assistenziali a criteri di appropriatezza sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili, nonché di assicurare il corretto accesso ai servizi, con particolare riferimento alla gestione delle liste di attesa;
- i) assicura la continuità assistenziale ricercando, ove necessario, il collegamento con le realtà territoriali, promuovendo anche l'erogazione di prestazioni socio sanitarie in particolare quelle ad elevata integrazione sanitaria;
- j) sovrintende e gestisce il sistema premiante relativo al dipartimento;

- k) dà attuazione ai criteri definiti dalla Direzione Generale per la valutazione e l'incentivazione economica da riconoscere al personale;
- l) pianifica e promuove le attività di formazione e aggiornamento per il personale;
- m) predispone annualmente entro il 30 marzo dell'anno successivo una relazione sui risultati dell'attività assistenziale, di didattica e di ricerca svolta nel Dipartimento;
- n) assicura la corretta applicazione delle norme ed indicazioni previste dal Piano aziendale di Trasparenza ed Anticorruzione;
- o) vigila e garantisce la corretta applicazione del regolamento per l'esercizio della libera professione.

**Art. 7**  
**(Comitato Direttivo)**

1. Il Comitato Direttivo collabora con il Direttore per lo svolgimento delle attività del DAI. Il Comitato Direttivo è composto da membri di diritto e da membri di nomina elettiva. E' presieduto dal Direttore di Dipartimento.
2. Sono membri di diritto:
  - a) I Direttori delle Strutture Complesse Ospedaliere o Universitarie;
  - b) I Responsabili delle Strutture Semplici Dipartimentali;
  - c) I CPSE delle Strutture Complesse e Strutture semplici dipartimentali ove esistenti
  - d) Il Direttore Sanitario dei presidi ospedalieri o Suo delegato;
  - e) Il Direttore della S.C.D.O. Direzione delle Professioni Sanitarie o Suo delegato
3. Sono membri elettivi:
  - a) un rappresentante eletto delle aree professionali (infermieristica-ostetrica, tecnico-sanitaria, riabilitativa e amministrativa) particolarmente rappresentate, in base a criteri definiti per ciascun dipartimento;
  - b) un rappresentante eletto dal personale dirigente medico
  - c) un rappresentante eletto dal personale dirigente sanitario non medico, ove esistente;
  - d) un rappresentante eletto dai medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione aventi sede nel DAI corrispondente.

4. I componenti elettivi del Comitato durano in carica tre anni dall'insediamento del Comitato medesimo.
5. Nell'ambito delle sue funzioni, il Comitato Direttivo:
  - a) definisce le linee generali di attività del Dipartimento, tenendo conto sia delle linee guida indicate dalla Direzione Generale e dei programmi aziendali, anche pluriennali, sia delle funzioni e delle finalità proprie del DAI; approva la relazione consuntiva annuale del Direttore;
  - b) formula proposte su progetti di collaborazioni con enti pubblici e privati;
  - c) pianifica l'utilizzo delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività formative e di ricerca e promuove le attività assistenziali dei medici in formazione specialistica nelle diverse Unità Operative, organizzate con il Direttore della Scuola di Specialità;
  - d) approva il regolamento di cui all'art. 2, comma 5;
6. Il Comitato Direttivo formula proposte ed esprime pareri in ordine a:
  - a) ottimizzazione della gestione del personale e dei medici in formazione specialistica;
  - b) ottimizzazione della gestione delle risorse tecnologiche, materiali e strutturali;
  - c) sperimentazione e adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell'efficienza ed all'integrazione delle attività delle Strutture complesse, delle Strutture semplici e dei Programmi e delle funzioni di pertinenza del DAI stesso, di cui all'art. 4;
  - d) coordinamento e sviluppo delle attività cliniche, di ricerca sanitaria finalizzata, di formazione pratico – professionalizzante del personale, di valutazione della qualità dell'assistenza nonché dell'appropriatezza delle prestazioni;
  - e) miglioramento della qualità delle relazioni con il paziente;
  - f) coordinamento con le attività extra o intra ospedaliere connesse alle funzioni del DAI;
  - g) individuazione e promozione di nuove attività e/o modelli di assistenza;
  - h) valutazione e verifica della qualità dell'assistenza fornita e del corretto accesso ai servizi, con particolare riferimento alla gestione delle liste di attesa, ai sensi della normativa vigente;
  - i) attività di formazione e aggiornamento per il personale;
  - j) programmazioni del fabbisogno quali-quantitativo del personale ospedaliero ed universitario per le attività assistenziali, in base anche alle esigenze di



formazione e di ricerca.

8. Le sedute del Comitato Direttivo, convocate dal Direttore di Dipartimento almeno una volta ogni tre mesi, sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati; le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Di ogni seduta è redatto un succinto verbale che viene trasmesso alla Direzione Generale.

9. Alle riunioni del Comitato Direttivo il Direttore del Dipartimento potrà invitare figure professionali, non appartenenti al Dipartimento, per discutere e affrontare problematiche trasversali a più Dipartimenti.

#### **Art. 8**

##### **(Consiglio di Dipartimento)**

1. Il Consiglio di Dipartimento del DAI è costituito da tutte le figure professionali sia universitarie che ospedaliere che svolgono la loro attività nel Dipartimento e da un rappresentante degli eventuali gruppi di ricerca pre-clinici aggregati, per tutto il tempo della aggregazione.

2. Esso è convocata almeno due volte all'anno al fine della presentazione, da parte del Direttore del DAI, dei programmi del Dipartimento e del consuntivo dell'attività svolta.

#### **Art. 9**

##### **(Coordinamento dei processi decisionali di competenza del DAI e del DU)**

1. I processi decisionali dei DAI e dei DU devono essere coordinati tra di loro nel rispetto delle reciproche competenze e funzioni dei rispettivi direttori, in materia di:

- a) piani annuali e pluriennali di reclutamento di personale;
- b) piani annuali e pluriennali delle attività formative;
- c) piani annuali e pluriennali di investimento edilizio e tecnologico.

**Art. 10**  
**(Rapporti con gli Uffici di Staff)**

1. Gli Uffici di Staff della Direzione Generale forniscono il loro necessario supporto metodologico ed operativo ai programmi del DAI, il quale assicura, a sua volta, l'adempimento del dovere informativo verso gli uffici stessi.

**Art 11**  
**(Relazioni organizzative con la Direzione Sanitaria dei Presidi ospedalieri)**

1. Al fine di rendere omogenee le procedure sanitarie-organizzative e di uniformare i criteri di organizzazione e gestione complessiva, mantenendo l'unitarietà del processo produttivo sanitario e garantendo l'integrazione tra i DAI, la Direzione Sanitaria dei Presidi ospedalieri (DS) esercita funzioni di coordinamento e gestione in merito ai seguenti aspetti:

- a) igiene, controllo dei servizi esternalizzati e sicurezza ospedaliera;
- b) programmazione e gestione delle risorse professionali di competenza;
- c) edilizia sanitaria;
- d) gestione Integrato di aree trasversali afferenti a più strutture dipartimentali (radiologia, aree critiche , comparti operatori, specialistica ambulatoriale);
- e) analisi e progettazione organizzativa delle attività sanitarie;
- f) promozione dell'innovazione organizzativa;
- g) orientamento del sistema informativo sanitario alle valutazioni delle performance sotto il profilo dell'efficienza operativa e dell'efficacia;
- h) monitoraggio e valutazione dei risultati dei DAI e dei programmi interdipartimentali ed individuazioni di azioni correttive;
- i) promozione di azioni di miglioramento dell'appropriatezza clinica ed organizzativa;
- j) vigilanza sull'accesso alle prestazioni;
- k) funzioni medico legali.

2. Al fine di assicurare il collegamento tra DAI e la DS è individuato per ciascun DAI un dirigente medico della DS, assegnato dal Direttore dell'area di organizzazione e

gestione della DS, sentito il parere del Direttore del DAI.

#### **Art. 12**

#### **(Relazioni organizzative con la Direzione della S.C.D.O. Direzione della Professioni Sanitarie)**

1. Al fine di rendere omogenee le procedure sanitarie-organizzative e uniformare i criteri di organizzazione e gestione complessiva, mantenendo l'unitarietà del processo produttivo-sanitario, garantendo l'integrazione tra i dipartimenti, la Direzione della S.C.D.O. Direzione della Professioni Sanitarie (DiPSa) esercita funzioni di organizzazione, coordinamento, gestione complessiva e sviluppo professionale delle risorse professionali di competenza e funzioni di valutazione e progettazione organizzativa sanitaria per gli aspetti di competenza.

#### **Art. 13**

#### **(Gestione per budget)**

1. I DAI adottano la metodologia di gestione per budget. Il Direttore del DAI ha la responsabilità di tale gestione.
2. Il documento di budget annuale costituisce il piano di attività per la gestione complessiva del DAI. Il documento di budget, allegato al bilancio economico preventivo dell'Azienda, è trasmesso anche al Rettore dell'Università.
3. La programmazione annuale dell'impiego delle risorse e delle attività del DAI trova riferimento, in modo distinto, nel budget complessivo del DAI medesimo e nel budget di ciascuna Struttura complessa, Struttura semplice e Programma.
4. Il processo di budget del DAI si articola come segue:
  - a) il Direttore del DAI, sulla base delle linee generali d'indirizzo della Direzione dell'Azienda, individua piani, programmi e progetti per l'attività dell'anno successivo, prevedendo anche le risorse necessarie;
  - b) al fine di realizzare quanto previsto alla lettera a), il Direttore raccoglie ed elabora le proposte delle Strutture complesse, delle Strutture semplici e dei Programmi in un documento di budget complessivo, sentito anche il Direttore del DU concorrente;

c) il budget complessivo, elaborato come previsto alle lettere a) e b), è negoziato dal Direttore del DAI con la Direzione Generale;

d) il Direttore del DAI, sentito il Comitato Direttivo, cura l'assegnazione delle risorse negoziate alle singole Strutture complesse, Strutture semplici e Programmi, concordando con le stesse i piani e gli impegni di attività, al fine di raggiungere gli obiettivi prioritari di Dipartimento, definiti con la Direzione Generale.

5. Il Direttore di Dipartimento verifica periodicamente la congruità con il budget negoziato. Dell'esito di tali verifiche viene informata la Direzione generale dell'Azienda.